

MACELLAZIONE DEI SUINI AD USO FAMILIARE ED ESAME TRICHINOSCOPICO

IL SINDACO

- Vista la legge 23.12.1978 n. 833;
- Visti gli articoli 1 e 13 del Regolamento per la vigilanza delle carni approvato con R.D. n. 3298 del 20.12.1928;
- Visti i Regolamenti 853/2004/CE, 854/2004/CE e 882/04;
- Le linee guida per l'applicazione del Reg. 853/2004/CE del 22.03.2010 (S.O. 97 BURL n. 19 del 21.05.2010)
- Visto il Regolamento UE2015/1375 del 10.08.2015;
- Vista la nota prot. n. 8967 53/01 del 22.01.2010 della Regione Lazio;
- Visto il Regolamento 1099/2009/CE;
- Visto il Decreto Legislativo n. 131 del 06.11.2013

RENDE NOTO

1. La macellazione dei suidi ad uso familiare deve essere effettuata nei macelli autorizzati, nei giorni e negli orari di attività;

AUTORIZZA

2. In deroga al punto 1 e per effetto del presente provvedimento, la macellazione presso il proprio domicilio dei suini destinati ad autoconsumo nel periodo compreso tra l'8/12/18 e il 10/03/2019.

AVVISA CHE


- La macellazione deve essere eseguita da personale esperto, deve avvenire nelle ore diurne, previo stordimento, al fine di assicurare il rispetto delle norme di stordimento in vigore;
- Gli strumenti e gli utensili, devono essere conservati in buone condizioni d'igiene, lavati e disinfettati prima e dopo ogni macellazione e lavorazione delle carni;
- Tutte le carni ed i prodotti derivati sono destinati ad esclusivo consumo familiare del richiedente e non possono essere commercializzate o a qualsiasi titolo ceduti a terzi;
- Deve essere utilizzata solo acqua con caratteristiche di potabilità;
- E' vietata la macellazione durante le ore notturne e nei centri urbani
- E' vietata la macellazione di animali con evidenti segni di malattia o in non perfetto stato di salute, per cui tali evenienze dovranno essere segnalate tempestivamente al Servizio Igiene degli alimenti di Origine Animale competente per territorio
- Le carni, gli organi e i visceri non possono essere allontanati prima della visita del medico veterinario della ASL competente e sia disponibile l'esito dell'esame trichinoscopico;
- La visita veterinaria verrà svolta in luoghi di concentrazione (raduni) secondo orari prestabiliti dal servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale competente;
- Per ogni suide macellato è necessario l'esame trichinoscopico per digestione, che può essere effettuato presso:
 - a. Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e Toscana;
 - b. Altro laboratorio accreditato che può effettuare esami ufficiali per la ricerca di trichinella ai sensi dell'art. 12 Reg. CE 882/2004, Reg. UE 1375/15;
- In attesa dell'esito dell'esame trichinoscopico, le carni potranno essere lavorate ma non esitate al consumo; il servizio veterinario informerà l'utente dell'esito delle analisi solo in caso di esame sfavorevole entro 7 gg successivi alla visita;

OBBLIGA

I suddetti cittadini che intendono effettuare la macellazione a domicilio per il consumo diretto del nucleo familiare di appartenenza a presentare al momento dell'effettuazione della visita sanitaria:

- le parti necessarie dell'animale macellato (organi della cavità toracica: trachea, bronchi polmoni, cuore, diaframma, più fegato e reni) nei punti di ritrovo indicati dal Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale nell'Azienda Sanitaria Locale;
- Dichiarazione di provenienza degli animali
- L'attestazione di avvenuto versamento delle somme dovute (€20,00 da versare esclusivamente presso gli sportelli del CUP Aziendale codice LVE12)
- L'attestazione di avvenuto pagamento dell'esame trichinoscopico

I contravventori alle prescrizioni della presente saranno soggetti alle sanzioni amministrative previste dalle vigenti disposizioni, fatti salvo i casi di reato che comportano il deferimento all'autorità giudiziaria.



IL SINDACO
Dott. Rocco Parfaniella